



COMUNE ANDEZENO

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI di Sabato 6 e Domenica 7 Giugno 2009

Disciplina della propaganda elettorale prima e dopo l'indizione dei comizi elettorali

In attesa dei **decreti di convocazione dei comizi elettorali** sia per le elezioni **europee** che per le elezioni **comunali** e, inoltre, dei decreti dei **garanti per la comunicazione** nelle varie forme previste dalla Legge 515 del 1993, che disciplina le campagne elettorali, **ogni forma di propaganda**, cosiddetta **figurativa**, a carattere **fisso in luogo pubblico**, purché non indichi inviti espliciti al voto ma rappresenti solo visibilità ed immagine del Partito o Movimento promotore (che può essere configurata in eventi, convegni, dibattiti pubblici, feste ed altre forme di presenza, aventi anche allestimenti esterni) è **attuabile** ma deve essere sempre autorizzata dall'autorità locale di polizia o amministrative.

Prima dell'inizio della campagna elettorale, l'affissione dei manifesti viene **svolta attraverso le pubbliche affissioni**, che godono di tariffe agevolate.

L'affissione selvaggia ed abusiva dei manifesti, è sanzionata.

Dal 30mo giorno antecedente la votazione fino alla vigilia del voto, ogni forma di attività di propaganda viene regolata dalle Leggi 212/56 e 515/93 e successive modifiche.

Propaganda diretta

I manifesti e tutto il materiale di propaganda che annuncia comizi, riunioni e assemblee a scopo elettorale, **sono regolamentati negli appositi spazi** che il Comune è tenuto a predisporre per i tipi di elezioni che sono indetti.

Propaganda indiretta

Possono partecipare all'affissione di manifesti o giornali murali, anche **chi non partecipa direttamente alla campagna elettorale** ma comunque diretti a determinare la scelta elettorale.

Le Associazioni e Movimenti, **devono presentare la domanda al Comune** per disporre di appositi spazi a loro destinati.

L'assegnazione degli spazi deve essere definita **entro tre giorni** dalla pubblicazione dei decreti di indizione dei comizi.

Si ricorda che **dal 30° giorno** precedente la data fissata per le elezioni, escluse le insegne dei Partiti, **ogni forma di propaganda** che poteva essere espressa prima dei 30 giorni è **severamente vietata**. Si possono affiggere stampati o giornali murali soltanto nelle bacheche esposte presso le sedi di Partito, e devono essere preventivamente autorizzate.

Si devono affiggere i manifesti **negli appositi spazi**, ma non può essere effettuato il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e, non possono essere cedute o scambiate le superfici per i manifesti assegnate.

Spese per la propaganda elettorale con aliquota iva agevolata al 4%

L'art.18, comma 1 della **legge 515 del 1993**, prevede applicazione dell'IVA con **aliquota ridotta al 4 %** **“per il materiale tipografico**, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai Partiti o Movimenti politici dalle liste dei candidati e dai candidati”.

L'aliquota del 4 % si applica per il materiale tipografico, **inclusi carta ed inchiostri** in esso impiegati, per l'**acquisto di spazi di affissione**, di **comunicazione politica radiotelevisiva**, di **messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici**, **affitto locali per eventi** ed allestimenti o **servizi** sempre per manifestazioni, nei **90 giorni precedenti le elezioni politiche**, del **Parlamento Europeo** nonché per le elezioni regionali, provinciali, **comunali** e circoscrizionali, sempre su commissione dei Partiti, dei Movimenti politici, delle liste dei candidati e dei candidati stessi.

La norma temporale è ben definita, per le tipologie di beni e servizi elettorali cui si rende applicabile l'IVA al quattro per cento, nei 90 giorni precedenti le elezioni.

Il Partito o il Movimento politico, le liste dei candidati o i candidati stessi, **tramite il committente responsabile**, devono inviare **richiesta scritta** per ottenere la riduzione prevista dalle Società, Ditte od altro interessate a tale richiesta con **reciproca risposta di accettazione**.

Agevolazioni postali

In base all'art.17 della legge n.515/93, Partiti, Movimenti e candidati che partecipano alle elezioni hanno diritto ad usufruire di una **tariffa postale agevolata** per plichi di peso **non superiore ai 70 grammi**, per l'**invio di materiale elettorale**.

La tariffa di **Euro 0,04**, definita dall'Ente Poste, può essere utilizzata **soltanto nei 30 giorni precedenti** lo svolgimento delle elezioni.